CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Nona Commissione – Tirocinio e Formazione Professionale

Incontro di studio in materia penale riservato ai magistrati nominati con D.M. 2.10.2009 destinati a svolgere funzioni requirenti

Roma, 28 marzo – 1 aprile 2011

Tecniche d'indagine nei reati in danno di vittime vulnerabili, con particolare riferimento ai reati sessuali

Relatore Alessia Sinatra Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo

PREMESSA

Da magistrato con funzioni inquirenti, ritengo opportuno e doveroso concentrare l'attenzione sulla considerazione in ambito processuale dei soggetti deboli; sugli strumenti forniti dall'ordinamento per consentire loro adeguata tutela, compatibilmente con le finalità proprie dell'indagine e del processo, affinchè il procedimento penale ed il raggiungimento dei suoi obiettivi non si traduca in un trauma ulteriore per la vittima minorenne e/o vulnerabile (c.d. vittimizzazione secondaria).

Ed è proprio sui minori che va principalmente rivolta la nostra attenzione. Minori vittime indifese degli adulti maltrattanti ed abusanti, perché direttamente oggetto di violenza fisica o psicologica o sessuale e bambini esposti alla violenza familiare cui assistono impotenti, sperimentandone i vissuti distruttivi e angoscianti.

Violenza fisica, sessuale e psicologica direttamente patita e violenza c.d. "assistita", di chi è esposto alle aggressioni subite dalle figure significative e di riferimento, tale da determinare conseguenze altrettanto gravi e devastanti sul piano psicologico e comportamentale.

In entrambi i casi (violenza patita e violenza assistita) bambini spaventati, pietrificati nel silenzio e nell'indifferenza, in preda ad emozioni mai riconosciute – che si trovano improvvisamente protagonisti di un complicato meccanismo processuale, governato da tecnicismi e regole tortuose e dove il rispetto del contradditorio (che tanto anima ed ispira il nostro legislatore), lascia poco spazio al rispetto della vittima specie se minorenne e al riconoscimento della sua identità di persona.

Ed è ancora la storia di migliaia di donne, che non sono vittime di un aggressore invisibile, sconosciuto, affetto da una devianza oscura; l'esperienza ci insegna che l'autore del reato è un marito, un compagno, un amico di famiglia, un datore di lavoro, un educatore – un uomo con cui la donna che subisce ha una relazione fondata su affetto, condivisione, fiducia, seduzione e che si consuma, nel quotidiano, in famiglia, tra pareti domestiche, nel luogo di lavoro o in contesti apparentemente protettivi e rassicuranti, attraversando tutte le categorie sociali e culturali.

Siamo sicuri che la legge del 1996 e gli altri successivi correttivi (fino alla normativa sullo stalking), sostanzialmente finalizzati a sanzionare nuove condotte, offrano strumenti idonei a prevenire il reato, a sanzionare adeguatamente ove il reato sia stato commesso e a restituire quanto indebitamente offeso?

Siamo sicuri che il complicato meccanismo processuale in cui un bambino o una donna (o soggetto debole) si trova improvvisamente ad essere protagonista, con tante misteriose figure che entrano in gioco, garantisca realmente il diritto ad "essere minore" o vulnerabili anche in un processo? e quindi ad essere ascoltati, ad avere risposte alle proprie domande, a ricevere rispetto per la loro dignità di persona, che è stata violata?

Siamo sicuri che all'intervento giudiziario in materia penale si accompagni concretamente la tutela e la protezione della presunta vittima minorenne? In considerazione del fatto, che il nostro legislatore, senza fornire alcuna precisa indicazione, è stato particolarmente ottimista sperando nel coordinamento spontaneo di tutti quei giudici ed organismi chiamati ad occuparsi a vario titolo del minore abusato o maltrattato.

Ed ancora, siamo sicuri che il nostro sistema consente ai minori ed in generale alle vittime vulnerabili di non sentirsi sole prima, durante e dopo un processo, di non avere paura e di rompere il silenzio?

E quello che a livello normativo, faticosamente e lentamente, si è riusciti fino ad ora ad ottenere, è solo perché ogni tanto ci sentiamo offesi dall'orrore e dalla brutalità di questo reato, che fa notizia solo nei casi estremi cui normalmente non vi è più rimedio.

E se l'indignazione e lo sdegno che proviamo di fronte alla violenza è una risorsa che non va mai accantonata, nasconde invero il pericolosissimo rischio di rimozione rapida del riconoscimento di un fenomeno che appare estraneo ed oltremodo distante dalla nostra realtà finchè non ci tocca o coinvolge da vicino.

Forse l'entusiasmo iniziale rischia di svanire se proviamo ad addentrarci, più tecnicamente, nei testi di legge e se ne osserva la concreta applicazione degli strumenti che sono offerti all'operatore giudiziario.

E sarà sempre difficile rompere il silenzio se non vi sono strumenti idonei di certezza della pena.

O Se la Cassazione giustifica frettolosamente la violenza perché la donna avrebbe potuto separarsi dal marito.

O se, si sente la vittima in ambienti non idonei, dopo interminabili attese fuori dall'aula, in compagnia dell'aggressore e dei suoi familiari, che magari l'hanno già minacciata o avvertita affinché modifichi le precedenti dichiarazioni.

O se l'ascolto avviene frettolosamente, senza alcuna accoglienza, spiegazione e concreta rassicurazione.

O se si tagliano i fondi per i centri anti violenza?

Forse, in tali condizioni è più facile tacere piuttosto che denunciare.

L'ESIGENZA DI SPECIALIZZAZIONE DELLE FORZE DELL'ORDINE E DEGLI UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO

Si è cercato nell'Ufficio della Procura di Palermo, attraverso l'esperienza di tanti processi, di costruire un metodo, basato principalmente sul rispetto, sull'accoglienza della presunta vittima – un metodo che consenta di dare voce al minore (e al soggetto debole) ed esplorare ogni aspetto della sua personalità, di conoscerne le esperienze, la sofferenza, e le dinamiche affettivo-educative, spesso assai problematiche ed irrisolte – un metodo che trova il momento centrale nell'ascolto, cui si accompagna la raccolta di riscontri oggettivi che ne qualifichino l'attendibilità intrinseca.

Affinché all'intervento giudiziario in materia penale si accompagni concretamente la tutela e la protezione della presunta vittima (che va tutelata nel processo e dal processo), occorre che ciascun operatore giudiziario e non sia adeguatamente specializzato, al fine di potere affrontare con professionalità specifica, nell'ambito della sua competenza, le problematiche connesse all'abuso sessuale (maltrattamenti, stalking), anche per sapersi coordinare con altri operatori.

L'esigenza della specializzazione si pone innanzitutto per l'Ufficio del Pubblico Ministero, attraverso la creazione di pool che trattino in modo esclusivo e competente la materia¹; si pone per la Polizia Giudiziaria, spesso chiamata a fronteggiare l'emergenza (allontanamenti, ricoveri, raccolte di denunce ecc.)²; si pone per la figura del consulente esperto con cui il PM

_

Sul punto il CSM è intervenuto recentemente con la risoluzione in data 8 luglio 2009 e con la nota risoluzione in materia degli Uffici del Pubblico Ministero (delibera del 21 luglio 2009).

La legge 269 del 1998 ha previsto l'istituzione all'interno della Squadra Mobile di ogni Questura, di una sezione specializzata nei reati previsti da tale legge (art. 17 c.5) – anche se l'esigenza di specializzazione

collabora per tutto il percorso processuale e con il quale è indispensabile instaurare una relazione ed un'intesa costante e caratterizzata da confronto e collegamento; si pone altresì per tutte le altre figure istituzionali (servizi territoriali, gruppi interistituzionali, operatori sanitari, psicologici, scuole), a vario titolo impegnati nella prevenzione primaria (per eliminare l'insorgere di fattori di rischio), nell'intervento su famiglie e contesti già gravati dalla presenza di fattori di rischio ed infine nell'intervento a sostegno e nella gestione dei traumi, comunque consequenziali all'esperienza traumatica patita. La predisposizione di specifici protocolli d'intesa ed organismi di rete può garantire il coordinamento tra i diversi procedimenti instaurati dinanzi le differenti Autorità Giudiziarie investite, nonché l'ulteriore raccordo con le forze di Polizia ed altri organismi – tutti chiamati spesso contemporaneamente ad un intervento specifico e il cui raccordo consente di non sovrapporsi e convergere verso le esigenze della vittima e dei minori eventualmente coinvolti, nel rispetto del ruolo rispettivamente rivestito e delle differenti finalità.

Occorre, in particolare, favorire la creazione di specifici presidi ospedalieri che accolgano la vittima ed al contempo garantiscano la raccolta di quelle tracce e prove utili che possono rinvenirsi unicamente nell'immediatezza dei fatti.

Occorre acquisire al più presto dichiarazioni utili di persone informate sui fatti, che a vario titolo abbiano raccolto confidenze o assistito ad episodi ovvero osservato il disagio della presunta vittima e raccogliere documentazione sanitaria o atti eventualmente acquisiti da altri procedimenti (ad es. di separazione o dinanzi al Tribunale per i Minorenni).

Ed occorre attivare i servizi sociali per l'eventuale protezione, assistenza della vittima, allontanamento dei minori ed altresì avvalersi delle numerose associazioni in crescita e senza scopo di lucro, che promuovono progetti

si avverte maggiormente per i reati sessuali di cui alla legge 66/1996 - ed ha inoltre attribuito una competenza specializzata alla Polizia Postale e delle Telecomunicazioni per il perseguimento dei reati commessi per via telematica (art. 14 c.2).

6

formativi e concreti interventi per interrompere il circuito della violenza e fornire alla vittima la doverosa assistenza sui molteplici ambiti, anche processuali.³

Ritengo che l'esigenza di specializzazione dovrebbe coinvolgere altresì l'avvocatura (ed a Palermo si è concretamente avvertita tale necessità), così consentendo la specifica formazione di un "avvocato della famiglia e del minore", che sia in grado di partecipare con adeguata professionalità al processo e di interloquire con sensibilità e competenza con la presunta vittima ed il suo nucleo familiare.

Tutto questo è complementare e di grandissimo aiuto perché la vittima possa gestire e sostenere l'ingresso nel circuito giudiziario e possa essere accompagnata in un percorso difficile in cui è doveroso, per chi interviene, sostenere, affinché si controlli il trauma e il disagio, si favorisca una ristrutturazione e soprattutto una riappropriazione di se se stessi e del rispetto della propria dignità e della propria persona.

Ancor più, in considerazione del fatto, che il nostro legislatore, confidando forse nel coordinamento spontaneo di tutti quei giudici chiamati ad occuparsi a vario titolo del minore abusato (Tribunale penale, Tribunale per i minorenni, Giudice Tutelare, Tribunale Civile in caso di separazioni o divorzi), si è limitato alla mera previsione di cui all'art. 609 decies c.p. che impone alla Procura ordinaria di trasmettere la notizia di reato, per ipotesi di abuso sessuale, al Tribunale per i minorenni affinché, quest'ultimo, possa intervenire a tutela della piccola vittima.

⁻

L'esperienza palermitana è principalmente rappresentata dal Centro Antiviolenza denominato "Le Onde", che opera dal 1992, garantendo accoglienza, attraverso colloqui che definiscano il progetto di uscita dal disagio ed il percorso di accompagnamento individuale, fornendo consulenze legali e psicologici, offrondo informazione sui temi e sulle attività del Centro, sensibilizzando e promuovendo organismi di rete.

In atto è presente una rete antiviolenza di Palermo composta da: ASL, Pronto Soccorso, Servizi Sociali Comunali, Procura e Tribunale Ordinari, Procura el Tribunale per i Minorenni, Questura, Arma dei Carabinieri.

Con la conseguenza però che il minore, al quale, secondo la scienza medica, dovrebbero evitarsi le reiterazioni del racconto, può essere sentito sui medesimi fatti da più Autorità e, da ciascuna, anche in più occasioni.

Ed invero, sebbene il procedimento penale e il procedimento minorile abbiano differenti finalità (l'accertamento del fatto, da una parte, e l'adozione di provvedimenti nell'interesse del minore, dall'altra) in una doverosa e comune prospettiva di tutela e di sostegno soggettivo e familiare, occorre coordinare e razionalizzare gli interventi, ben oltre le doverose segnalazioni preliminari previste per legge.

È pertanto auspicabile un reciproco confronto, attraverso l'informazione costante relativa agli sviluppi dell'indagine, trasmettendo gli atti coperti da segreto esclusivamente alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, che valuterà opportunamente quali informazioni utilizzare per la tutela del minore e secondo quali modalità supportare il Tribunale in presenza di iniziative da adottare in concreto.

I protocolli d'indagine dovrebbero contenere specifiche linee guida per la PG, affinchè, specie in emergenza, siano raccolti nell'immediatezza tutti i possibili riscontri e si assicuri un buon avvio del procedimento penale (ricordandosi, peraltro che per tali reati l'arresto in flagranza è divenuto obbligatorio, <u>ai sensi dell'art. 380 comma 2 lett. d bis c.p.p.</u>, verificando la procedibilità d'ufficio, avviando prontamente il PM che procederà all'ascolto del minore con il consulente, ovvero procedendo direttamente ma con le dovute cautele sempre su indicazione del PM, effettuando, ove possibile, sopralluoghi, sequestri, ispezioni – senza mai redigere verbale di identificazione ed elezione di domicilio nei confronti del presunto abusante).

Ed è altresì indispensabile raccordarsi costantemente con il personale dei servizi sociali, psicologici, delle strutture o istituzioni coinvolte nella presa in

carico del minore, affinché siano valorizzati i loro interventi e la loro specifica funzionalità.

Tutto questo è complementare e di grandissimo aiuto perché il minore possa gestire e sostenere l'ingresso nel circuito giudiziario e possa essere accompagnato in un percorso difficile in cui è doveroso, per chi interviene, sostenere, affinché si controlli il trauma e il disagio, si favorisca una ristrutturazione e soprattutto una riappropriazione di se se stessi e del rispetto della propria dignità e della propria persona.

E tutte le volte in cui la tutela e la protezione del minore siano garantiti attraverso la sinergia tra i differenti sistemi di intervento è pressoché certo che sarà al contempo salvaguardato il buon esito dell'attività investigativa e lo specifico obiettivo dell'accertamento di un fatto.

Al contrario, una mancanza di coordinamento, la carenza di sostegno adeguato e tempestivo ed inopportune sovrapposizioni di intervento, sono potenzialmente pregiudizievoli per il minore e tali da ostacolare irrimediabilmente il raggiungimento degli obiettivi proposti.

Questione pratica da sottoporre all'uditorio:

Siamo allo Zen: Vanessa, 14 anni si presenta, all'uscita di scuola con un'amica, presso gli Uffici del Commissariato più vicino e rappresenta ai poliziotti di non volere far più rientro a casa, perché maltrattata dai genitori, il padre tenterebbe continuamente di avere rapporti sessuali con lei e la madre, venutane a conoscenza, le avrebbe proposto di mandarla in America dagli zii per non avere problemi con il vicinato.

La P.G. contatta il PM di turno presso la Procura Minori (giusto, ma avrebbe potuto contattare anche noi Procura ordinaria...) e ai sensi dell'art. 403 c.c. dispone con urgenza il collocamento di Vanessa in una comunità protetta, immediatamente individuata con l'ausilio dei servizi sociali.

I genitori vengono convocati in Commissariato per essere informati ed il padre dà in escandescenza, chiedendo di avere informazioni precise e dettagliate sulla figlia e si allontana minacciando di denunciare gli operanti (neanche in questo secondo momento chiamano il PM di turno della Procura ordinaria -- peraltro, da noi, vigerebbe un accordo ben preciso di chiamare proprio i magistrati del pool abusi).

Due giorni dopo mi contatta la collega della Procura per i Minorenni e ci confrontiamo sul da farsi. Occorre trasmettere al più presto gli atti al Tribunale per i Minorenni affinché convalidino il provvedimento ex art. 403 c.c., ma cosa trasmettere, dato che abbiamo solo l'annotazione di P.G. dove si descrive il contenuto frammentario delle dichiarazioni rese da Vanessa e non verbalizzate, ma che si riferiscono a presunti abusi sessuali del padre, fin troppo aggressivo - atti che sarebbero ostensibili se trasmessi al TM – così potendo sacrificare una proficua e serena prosecuzione delle indagini. Inoltre Vanessa ha due fratelli di 17 e 12 anni ed una sorellina di 7 anni, che ha cresciuto lei. E' terrorizzata dalle conseguenze che potrebbe avere la denuncia.

Che fare?

Premetto che fino a poco tempo fa, da noi a Palermo, si aggirava l'ostacolo trasmettendo il minimo indispensabile al TM che disponeva l'inserimento (convalidando il 403) con un decreto con una motivazione quasi standard in cui si faceva riferimento all'incuria, all'inadeguatezza del nucleo familiare ed in generale alla condizione psicologica del minore che necessita di essere allontanato dal nucleo familiare. Si è constatato che queste motivazioni reggevano a mala pena in caso di reclamo avverso il decreto.

Quindi come contemperare l'esigenze di tutela di Vanessa e dei suoi fratelli con l'esigenza di salvaguardia del segreto istruttorio?

Cosa avreste fatto?

<u>Io ho fatto così, di concerto con la collega della Procura Minori:</u>

lei ha rapidamente fatto una ricerca nel suo Ufficio e si è accertato che Vanessa ed i suoi fratelli maschi avevano già avuto un lungo periodo di istituzionalizzazione (con diritto di visita e possibilità di rientro) – per cominciare a delineare il contesto e la cornice che fa da sfondo alla vicenda (occorre sempre partire dall'analisi del contesto...).

Io, previo contatto con la responsabile della casa famiglia, me la sono fatta portare lo stesso pomeriggio e ho proceduto al suo ascolto in presenza di una psicologa, immediatamente contattata e nominata CT.

Vanessa ha, con inevitabile difficoltà raccontato la sua tristissima storia. Ha parlato di incuria (la madre chatta giorno e notte, senza lavorare neanche in casa perché avrebbe una patologia al cuore ed è Vanessa ad occuparsi di tutte le incombenze domestiche e non va a scuola, bocciata 4 anni di seguito, scuola assente ma siamo allo Zen, deve occuparsi di tutto in casa, altrimenti legnate con il bastone –il padre fa saltuariamente l'autista, chatta anche lui, hanno infatti ben 5 computer), maltrattamenti da entrambi i genitori. Ed un padre che prima della sua prima istituzionalizzazione (a 5 anni) l'ha costretta a frequenti rapporti orali, di cui all'epoca non comprendeva il significato – interrotti per il ricovero in comunità e perché la madre, da lei informata, l'aveva rassicurata che il padre mai più l'avrebbe fatto. Esce a 10 anni dalla comunità e rientra in famiglia, padre e madre si sono riuniti dopo una separazione da cui era nato suo fratello di 12 anni, sua sorella di 7 è il frutto della riconciliazione. E da un tre mesi, il padre quando sono soli, non perde occasione per convincerla (senza violenze o minacce) a riprendere le condotte sessuali costituite dai rapporti orali.

Lei regge per un po', ma poi lo confida alla madre, che le crede o almeno così le dice, ma siccome il vicinato potrebbe spettegolare se lei allontanasse il marito, le propone di andarsene in America da uno zio.

Lei è pronta a tollerare tutto, e avrebbe resistito (lo dice), tranne il tradimento della madre che già sapeva. E decide di scappare e mi chiede solo di assicurarle che non rivedrà mai più i suoi genitori (rabbia infinita che va rispettata).

Decidiamo con la collega, in attesa di un ulteriore sviluppo (la risentiremo, francamente sembra per la parte finale un racconto parziale, di un padre che si limiterebbe solo ad approcci verbali – magari proveremo con intercettazioni, non in casa perché lo Zen è impenetrabile per le forze di Polizia, pensiamo ad una convocazione in Questura dei genitori) – di trasmettere al TM il verbale omissato dalle parti dell'abuso, lasciando gli episodi (peraltro dettagliati e gravissimi, ha pure una cicatrice in volto dovuta ad un momento di rabbia della madre) di incuria e maltrattamento. E la collega chiederà la convalida del suo inserimento d'urgenza e l'allontanamento dei suoi fratelli più piccoli, di 12 e di 7 anni.

L'AUDIZIONE DELLA VITTIMA IN FASE DI INDAGINE

L'accertamento del reato è comunque rimesso principalmente ed a volte esclusivamente alle dichiarazioni rese della vittima e alla conseguente ricerca di elementi di riscontro che ne comprovino l'attendibilità.

Da più parti e soprattutto in ossequio ad indicazioni e direttive internazionali si parla di **tutela del "teste vulnerabile"** all'interno del processo, dovendo stare attenti a non tradurre la vulnerabilità del teste in vulnerabilità della prova ma solo nella consapevolezza e nella necessità di adottare sin dalle primissime fasi dell'indagine, la massima cautela nella modalità di assunzione delle dichiarazioni e nella conseguente valutazione delle stesse.

.

In particolare il ruolo della vittima è oggetto di numerose recenti decisioni della Corte Europea dei diritti dell'uomo, in seguito alle quali si può affermare che oltre la pubblica accusa e l'imputato, un altro personaggio sulla scena del processo è la vittima, che ha un diritto ad un processo giusto e adeguato e che non può pertanto essere considerata unicamente quale fonte di prova o mero ausilio alla pubblica accusa, bensì rappresenta un soggetto che ha diritto nel processo alla tutela di diritti fondamentali ⁴.

Al riguardo è fondamentale e preliminare che l'approccio tra l'istituzione e la vittima non sia di tipo burocratico, bensì consapevole che la persona offesa ha subito un trauma ed è per ciò stesso vulnerabile – dovendosi garantire alla stessa che la partecipazione al processo penale vedrà garantiti il riconoscimento e la tutela dei suoi diritti e della sua personalità.

Nulla in particolare è previsto per la fase delle indagini preliminari, ove il rispetto e la tutela del minore sono essenzialmente affidati alla sola sensibilità del Pubblico Ministero, chiamato ad individuare strumenti, modalità e tempi idonei a salvaguardare la salute e la personalità del minore ed a garantire allo stesso tempo l'acquisizione di dichiarazioni genuine ai fini di una completa formazione del quadro probatorio e procedere contestualmente alla raccolta di riscontri oggettivi – laddove, invero, specifiche garanzie di tutela del minore e di salvaguardia della genuinità della sua narrazione sono invero previste allorchè il minore venga sentito nelle forme dell'incidente probatorio o in dibattimento (art. 392 comma 1 bis c.p.p., che prevede la possibilità di procedere sempre all'assunzione della testimonianza del minore con l'incidente

_

Tra i documenti internazionali, sia pure non vincolanti, vi è una Raccomandazione del Consiglio d'Europa approvata nel 1985, per la quale: "è necessario avere maggiore attenzione nel sistema della giustizia penale al danno fisico, psicologico, materiale e sociale subito dalla vittima").

probatorio anche al di fuori ed in assenza dei presupposti di cui al comma 1 dello stesso articolo; art. 398 comma 5 bis c.p.p. sulle modalità di audizione del minore; art. 498 comma 4 bis e ter c.p.p. che prevede le modalità protette dell'esame del minore).

Credo quindi che, in fase di indagini preliminari bisogna tempestivamente procedere all'ascolto - ma bisogna concretamente sapere "ascoltare".

Tutte le storie di violenza fisica sessuale e psicologica, specie in ambito familiare, nascondono trame complesse e profonde, spesso sommerse e dissimulate nell'indifferenza, nel silenzio e nell'impunità delle pareti domestiche.

Ma credo che l'essere ascoltato nel racconto degli eventi traumatici consenta alla vittima, una opportunità per una nuova costruzione narrativa delle sue esperienze, che determina inevitabilmente un contatto con la propria sofferenza, che consente di riconoscere le emozioni ed attribuire un significato degli eventi.

Raccontare per la vittima di violenza fisica, sessuale o psicologica significa dare ordine al caos e guardare, sotto una luce diversa gli accadimenti, i loro autori – per definire gli eventi anche attraverso le emozioni e i sentimenti fino a quel momento negati e che finalmente assumono i connotati del trauma.

Credo, al di là di stereotipi, ma in base ad un'esperienza diretta e complessa, che non ci sia violenza senza negazione e che la vittima tenda a rimuovere più che a comunicare - il trauma dell'abuso o della violenza è un'esperienza incomunicabile e spesso resta inascoltata se l'orrore resta impensabile per la nostra mente e se noi operatori non siamo disposti e preparati adeguatamente ad ascoltare.

Non è soltanto l'azione violenta in quanto tale a costituire l'essenza più intima e tragica del trauma, non sono solamente le prestazioni sessuali cui la vittima è sottoposta nel caso dell'abuso sessuale, o le percosse nel caso dell'abuso fisico, o l'indifferenza fisica ed emotiva nel caso della trascuratezza a costituire la componente più dannosa nelle violenze, ma è altresì la solitudine e la paura che avvolgono e sovrastano la vittima – paura e solitudine che di fatto le impediscono di narrare quanto è accaduto, di esprimere il dolore, la collera, la vergogna, l'impotenza.

Sarebbe auspicabile che l'audizione del minore avvenisse a breve distanza dal fatto (ma l'esperienza ci insegna che si svela anche dopo tanti anni) e c'è chi ritiene auspicabile privilegiare lo strumento dell'incidente probatorio, quale sede più appropriata per l'assunzione immediata della testimonianza della presunta vittima.

Forse condivisibile da un punto di vista astratto ma difficilmente realizzabile in concreto, tanto per ragioni investigative (posto che il più delle volte si muove dalle dichiarazioni del minore per poi procedere alla successiva attività di raccolta dei riscontri ed in ogni caso perché l'incidente probatorio determina la piena discovery degli atti), tanto per ragioni di tutela del minore (che affronterà, progressivamente, l'impegno di un'audizione in contraddittorio delle parti, che, pur protetta e con l'adozione delle precauzioni previste dalla legge, è sempre momento di grande tensione, che non favorisce di certo l'immediato e completo svelamento della vittima).

Giova premettere che le modalità dell'ascolto sono assolutamente determinanti ai fini dell'estrinsecarsi delle dichiarazioni e vanno comunque strutturate entro limiti posti dall'ordinamento, costituendo un contesto che sia da presupposto alla raccolta di dichiarazioni serene, scevre da qualsiasi influenza esterna o condizionamento di sorta.

Le dichiarazioni vanno verbalizzate dal Pubblico Ministero o dalla Polizia Giudiziaria, ma l'ascolto diretto del Pubblico Ministero è particolarmente proficuo, sia perché consente al titolare delle indagini, anche ai fini della formazione del proprio convincimento, di percepire, osservare e valutare direttamente e nell'immediatezza la presenza di comportamenti ed elementi non verbali compatibili con l'ipotesi di reato, sia perché consente di instaurare una relazione significativa con la vittima (che sarà rassicurata dalla presenza di un magistrato che l'accoglie, l'ascolta, la tutela e che seguirà la sua vicenda nell'arco di tutto il percorso giudiziario).

Ciò può consentire al Giudice di acquisire una visione globale del funzionamento psichico del minore, delle sue espressioni e del suo resoconto dei fatti, consentendogli di raccogliere un maggior numero di elementi, per supportare al meglio la costruzione del suo consequenziale convincimento.

Ed al contempo l'incontro diretto tra un bambino ed un'autorità significativa, espressione di un'istituzione forte, permette al minore di conoscere e partecipare direttamente alle procedure che lo riguardano, che, pur oscure nella loro complessità, non gli impediscono di percepire il contatto con una persona, che investita di un ruolo significativo può inevitabilmente decidere sulle sorti del suo futuro.

Naturalmente se vi è stato un primo ascolto fatto dalla P.G., specie se specializzata (magari in emergenza, perché i genitori lo hanno accompagnato in questura o in una stazione dei Carabinieri), potrebbe essere opportuno richiamare lo stesso Ufficiale che avrà instaurato una relazione significativa con il minore che lo ritroverà in sede di audizione dinanzi al PM.

Il rispetto della vittima e della sua dignità impone di avviare l'audizione instaurando un assetto di ascolto rassicurante, ove la persona offesa, chiamata a riferire di sé e della propria esperienza traumatica, possa riferire un resoconto dei fatti il più possibile dettagliato e completo, dando altresì libero spazio alle correlate attivazioni emotive.

Il rispetto del minore e della sua dignità impone di avviare l'audizione instaurando un assetto di ascolto rassicurante, ove il minore, chiamato a riferire di sé e della propria esperienza traumatica, sia posto in condizione di cogliere il senso e la serietà del contesto in cui si trova e le ragioni dell'incontro con l'Autorità Giudiziaria.

Compatibilmente alla sua età ed alle sue capacità cognitive e relazionali, è opportuno e doveroso, con linguaggio accessibile e chiaro, spiegare il luogo, la qualità degl'interlocutori, la definizione del ruolo del giudice e le motivazioni dell'ascolto, evitando qualsiasi spiegazione diversa dalla realtà, il cui unico risultato sarebbe quello di tradire la fiducia e l'intelligenza del minore che, salvo casi estremi di deficit intellettivo o tenerissima età, è in grado di comprendere adeguatamente il meccanismo giudiziario ed i suoi obiettivi e dal quale attende inevitabilmente risposte e restituzioni, che contribuiranno non poco al recupero del trauma subito.

Io credo che una leale e adeguata informazione sulla realtà sia uno strumento di tutela del minore, che conferisca ulteriormente serietà al contesto di ascolto e non va a pregiudicare la spontaneità e l'attendibilità della dichiarazione, né comporta ansie ingiustificate.

Al riguardo, proprio la presenza del Pubblico Ministero, quale espressione autorevole e forte nel mondo esperenziale del bambino, conferisce serietà al contesto di ascolto, consentendo alla piccola vittima di qualificare maggiormente il suo ruolo nel processo, rassicurandolo al contempo della presenza di un giudice che lo accompagnerà tutelandolo nelle successive fasi del percorso processuale, la cui presenza (anche al di là dello specchio

unidirezionale nella fase ad es. dell'incidente probatorio) lo rassicura o lo motiva, perché è il giudice, che lo ha accolto, ascoltato accompagnato e soprattutto creduto.

Circa le modalità della conduzione dell'audizione in fase di indagini preliminari non vi sono regole generali.

Tutto dipende dalla peculiarità del caso e di ogni singola vittima, ciascuna delle quali porta con sé una storia personale, sempre meritevole di rispetto, ascolto ed attenzione.

Ed in assenza di specifiche norme, le uniche regole universali sono quelle del rispetto della dignità della parte offesa e della sua inevitabile fragilità emotiva rispetto all'abuso e della tendenziale ricerca di un racconto libero – precauzioni indispensabili che consentono di salvaguardare la dignità e la serenità del minore e allo stesso tempo la garanzia di genuinità della prova acquisita

Si avvierà l'ascolto con le consuete e fondamentali domande di carattere neutro, assolutamente estranee all'oggetto del processo, finalizzate a creare una relazione con il minore (il c.d. rapporto empatico) ed altresì a rassicurarlo del fatto che i suoi interlocutori sono interessati a lui come persona (portatore di reazioni, sentimenti ed esperienze legate anche alla sua quotidianità) e non esclusivamente alla vittima, chiamata a descrivere subito l'abuso sessuale indicandone subito. più intimi particolari, consentendo altresì l'identificazione dell'autore (elementi, comunque che ci interessano molto...). Occorre far emergere i suoi bisogni, le sue esigenze di vita, le sue aspettative, tenendo sempre in considerazione i suoi sentimenti e le sue inevitabili paure, amplificate dal contesto giudiziario -consentendo al minore di strutturare che si identifichi e coincida con la tutela e il un'immagine del sistema rispetto nei suoi confronti, più che sulla valutazione di un fatto e la punizione del suo autore.

Sarà ad es. opportuno chiedere ed ascoltare le sensazioni provate al momento e dopo la consumazione del fatto, ed ancora nel momento in cui è chiamato a riferirne in un contesto autorevole, all'interno di un meccanismo che determinerà conseguenze sanzionatorie gravi nei confronti del suo aggressore, senza amplificare oltre modo le sue responsabilità e l'incidenza delle sue dichiarazioni ai fini delle decisioni processuali.

Nel procedere all'esame, dopo la necessaria fase preliminare tesa a tranquillizzare il bambino e a instaurare un buon rapporto interpersonale, è indispensabile procedere, per quanto possibile, almeno inizialmente, a raccogliere il racconto sui temi d'indagine in modo libero, rivolgendo domande "aperte", offrendogli la possibilità di esprimersi a suo modo, senza inopportune interruzioni, consentendo anche deviazioni dal tema – elementi tutti sempre comunque significativi ai fini di una completa valutazione dell'ascolto. Silenzio...

DOMANDE "SUGGESTIVE"

Solo successivamente, e al fine di ottenere dei dettagli o la collocazione spazio temporale degli episodi, si potranno formulare domande più mirate, mai contenenti la risposta specifica o attesa, utilizzando un linguaggio semplice, frasi brevi e parole sempre appropriate all'età del minore e compatibili con le sue capacità.

Va precisato tuttavia che ricorre sempre più frequente la necessità o, comunque, l'opportunità di procedere a domande di tipo 'suggestivo' - nel senso non tanto di suggerire la risposta specifica o prevedibile ma di offrire ipotesi plurime di risposta- al fine di stimolare o facilitare l'apertura del bambino, talvolta particolarmente difficile, specie a fronte di sollecitazioni di temi dal contenuto scabroso.

Spesso, anzi sempre, si assiste ad eccezioni difensive volte a evidenziare l'inquinamento delle risposte così ottenute (soprattutto durante gli ascolti in fase di indagine, ma anche in incidente probatorio), al fine evidente di far ritenere inutilizzabili le dichiarazioni del minore in tal modo acquisite.

Questione pratica: il caso di Giorgia

In data 25 ottobre 2005, in esecuzione di un decreto reso dal Tribunale per i Minorenni di Palermo, la piccola Giorgia di soli 6 anni, veniva inserita, unitamente alla sorellina di 2 anni, presso una Casa Famiglia di Bagheria, stante l'inadeguatezza del nucleo familiare di appartenenza costituito dai nonni materni, cui era stata affidata in tenerissima età per incapacità dei genitori naturali.

In data 16 gennaio 2006 la responsabile della struttura riferiva al Tribunale per i Minorenni in merito agli innumerevoli disagi manifestati dalla minore sin dal suo ingresso in comunità, all'interno della quale aveva espresso modalità di relazione assolutamente aggressive ed adultizzate, accompagnate da linguaggio e comportamenti del tutto inadeguati alla sua età ed in particolare la bambina, affetta da un notevole ritardo nel linguaggio, aveva reagito con evidenti regressioni ed ulteriore aggressività, nel momento in cui era stata sorpresa dagli operatori nel compimento di attività masturbatorie, chiedendo altresì ad un compagnetto di poterlo toccare nella zona genitale.

La bambina cercava inoltre le attenzioni di tutti gli operatori, mostrando morbosamente di volere con uomini e donne un forte contatto fisico, proponendo atteggiamenti regressivi ogni qualvolta incontrava i nonni che l'andavano a trovare in Istituto.

La responsabile altresì precisava che a un certo punto la bambina, quasi spinta da un bisogno incontrollabile, cominciava a riferire di aver subito abusi sessuali, rappresentando con rituali ossessivi, gesti e parole quanto subito – attribuendo gli abusi allo zio Vincenzo, costantemente indicato quale principale aggressore, autore di condotte deplorevoli, di cui tutti i familiari sarebbero stati a conoscenza.

E si procedeva quindi all'ascolto della bambina.

La piccola Giorgia veniva sentita più volte dal Pubblico Ministero, in considerazione della particolare sofferenza espressa e delle difficoltà di linguaggio (poche parole in siciliano, emette suoni), via via progressivamente e sensibilmente migliorate, che rendevano inizialmente difficoltoso e per ciò stesso particolarmente significativo, il percorso di svelamento degli abusi subiti con la relativa graduale contestualizzazione e riferibilità degli stessi a personaggi specifici e ben delineati.

Più in particolare, dopo i primi due incontri- impossibile la registrazione - con la minore (avvenuti in presenza del consulente del PM che altresì successivamente procedeva ad osservazioni cliniche in un contesto non giudiziario) si riteneva opportuna una sospensione delle audizioni, al fine di prospettare uno "spazio di tempo libero" alla minore, che le consentisse di superare la fortissima sofferenza che la sollecitazione e lo svelamento delle esperienze traumatiche determinava e quindi di procedere gradualmente e con serenità all'elaborazione dei propri vissuti, con la contestuale consapevolezza del percorso nel frattempo intrapreso – essendo stata affidata ad una coppia di genitori.

Giorgia rendeva testimonianza nelle forme dell'incidente probatorio in data 1 marzo 2005 – con lo stesso atteggiamento emotivo già espresso e con la

progressione delle indagini preliminari (pur trovandosi in un contesto più formale ed esposta ad una videoregistrazione).

Riproponeva lo stesso racconto, la stessa sequenza, terribilmente impressa nella sua mente, le stesse espressioni, si aiutava con il disegno e la scrittura a fronte delle sollecitazioni inevitabili sui temi più scottanti.

In siffatti contesti, ricorre più frequentemente la necessità o, comunque, l'opportunità di procedere a domande di tipo 'suggestivo' -quantomeno nel senso non tanto di suggerire la risposta ma di offrire ipotesi di risposta o modalità differenti di risposta (disegno, scrittura)- al fine di stimolare o facilitare l'apertura dell'immaturo, talvolta particolarmente difficile o che esprime una sofferenza profonda.

E comunque, sul piano strettamente processuale, va al riguardo precisato che nessuna norma processuale pone <u>un generale divieto della domanda suggestiva.</u>

Infatti, l'art. 499 c.p.p., innanzitutto, non si riferisce alla fase delle indagini preliminari che pertanto non subisce limitazioni nelle modalità di proposizione delle domande. Per di più, la norma, introducendo il divieto per il solo dibattimento, lo restringe ulteriormente all'ipotesi di esame incrociato e per la sola parte che lo ha chiesto, con la conseguenza che non sono compresi né la parte che compie il controesame né, soprattutto, l'esame del minorenne che si svolge nella forma di cui all'art. dell'art. 498 c.p.p. con conduzione diretta del giudice (cfr. sent. del procedimento 3005/96 NR cd 'Ballarò 1, cioè sent. Tribunale Palermo n.1010/98 del 28.11.1998, sent. di conferma della Corte di Appello di Palermo n.2820/00 del 7.04.2000, entrambe confermate dalla S.C. in data 11.12.2001 – ed ancora più recenti: Cass. n. 9157 Sez. III 8 marzo 2010, che affermando ancora una volta che le prescrizioni contenute nella Carta di Noto, pur essendo di autorevolissima rilevanza nell'interpretazione

delle norme che disciplinano le audizioni dei minori, rappresentano delle mere indicazioni metodologiche non tassative, con la conseguenza che l'eventuale inosservanza di dette prescrizioni non comporta la nullità dell'esame, sia perché in virtù del principio della tassatività delle nullità, vigente nel codice di rito, l'inosservanza di tali prescrizioni non è riconducibile ad alcuna delle previsioni delineate dall'art. 178 c.p.p., sia perché, come si è detto, ai principi posti dalla Carta di Noto non può riconoscersi alcun valore normativo, trattandosi di suggerimenti diretti a garantire l'attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione psicologica dello stesso, come si legge nella premessa della Carta stessa Il divieto della domanda suggestiva non vale per il giudice, tenuto alla ricerca della verità sostanziale e neppure per l'ausiliario. In tale ultimo caso, l'eventuale vizio di acquisizione delle dichiarazioni effettuate dal minore non integra un problema di utilizzabilità, ma potrà formare oggetto di gravame sotto il profilo dell'attendibilità del risultato e causa delle modalità della sua assunzione).

Inoltre, la giurisprudenza, particolarmente sensibile e attenta alla materia, ha tenuto ampiamente conto, proprio con riferimento a tale problematica, dell'imprescindibilità, talvolta, della domanda suggestiva senza che ciò possa tradursi, sic et simpliciter, nella non genuinità della risposta. Così, nell'ambito del citato procedimento N. 3005/96 cd 'Ballarò 1', sia il Tribunale che la Corte di Appello di Palermo hanno conformemente ritenuto, a fronte delle eccezioni della difesa, che quando la testimonianza del minore abbia ad oggetto abusi sessuali patiti, quando cioè sia per il forte trauma subito ..., sia per la tendenza ... a rimuovere dalla propria memoria il ricordo degli episodi medesimi, sussiste il forte rischio di una totale chiusura del minore o, comunque, di una sua scarsa disponibilità a narrare i fatti..., spesso si rivela opportuno, se non addirittura necessario, sollecitare in qualche modo lo stesso minore con la proposizione di domande che, se possono in

apparenza sembrare suggestive, in realtà hanno lo scopo di indurre il minore ad aprirsi maggiormente e con più facilità'.

Ed ancora (per l'audizione nella fase dell'indagine preliminare): "alle dichiarazioni rese al P.M. durante le indagini preliminari dalla persona offesa non si applica la disciplina di cui all'art. 499 c.p.p., che vieta la formulazione di domande suggestive, in quanto la norma riguarda il dibattimento e non le indagini preliminari, e il P.M. non escute testimoni ma sente persone informate sui fatti." (cfr. sez. III n. 984 del 5 dicembre 2003).

Ed ancora: (cfr. Cass. Sez. III n. 1048 del 15 novembre 2002: "in tema di audizione del minore parte lesa di delitti contro la libertà personale attinenti la sfera sessuale trovano applicazione sia il divieto di porre al teste domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte (art. 499 comma 2 c.p.p.) che quello – valido solo per l'esame, ma non anche per il controesame – di formulare domande suggestive (art. 499 comma 3 c.p.p.). in questi casi il potere discrezionale del presidente di intervenire nell'esame del teste al fine di assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame, la correttezza delle contestazioni (art. 499 comma 6 c.p.p.) deve essere particolarmente pregnante, considerate la naturale fragilità emotiva e le scarse capacità critiche connesse all'età del teste.").

La recentissima sentenza n. 13981 del 13 febbraio 2008 recita: "<u>In tema di regole per l'esame testimoniale, il divieto di formulare domande</u> "suggestive"imposto dall'art. 499 comma terzo c.p.p. non può considerarsi violato nel caso in cui le domande siano poste dal giudice in sede di esame del testimone minorenne al fine di vincerne la reticenza ovvero la ritrosia nel deporre.".

Ancora, sentenza Cass. Sez. III 33180 del 25 maggio 2004: "In tema di incidente probatorio, è consentito al giudice, che procede all'audizione di un minore infrasedicenne, per reti in materia di prostituzione e violenza sessuale,

disporre l'assunzione della testimonianza in forma scritta (con domande orali e risposte scritte) quando questa modalità appare necessaria per tutelare la fragile psicologia del teste e la genuinità della deposizione. (in motivazione si afferma che tale forma non costituisce né una violazione del principio del contraddittorio, in quanto non impedisce alle parti presenti di rivolgere domande o fare contestazioni, né del principio dell'oralità, in quanto non si tratta di prova precostituita fuori dal processo, ma formata in contraddittorio tra le parti come per le deposizioni del sordo o del sordomuto)".

Eppure, si afferma troppo spesso che giudici, consulenti, operatori o la mamma abbiano rivolto domande suggestive basate sulla compiacenza, generando una deformazione del ricordo originario o addirittura la costruzione di un falso ricordo. Non ci si interroga, però, su cosa può aiutare un bambino a sentirsi libero di esprimere la verità del proprio disagio, non si mette in discussione la fretta, l'indisponibilità e le barriere di comunicazione che spesso si erigono tra operatori e i bambini.

Io credo francamente che "l'ascolto empatico" e la vicinanza emotiva sia proprio il contrario di una suggestione o di una induzione.

Un ascolto empatico, rispettoso e protettivo non solo consente al bambino di esprimere la sua vittimizzazione, ma è del tutto in contrasto con la suggestione e apre il campo a tutte le possibili e diverse ipotesi interpretative, al di là di qualsiasi pregiudizio.

Per insinuare nella mente di un bambino un falso ricordo non basta dimostrare che in un'audizione sono state rivolte domande inadeguate (e ve ne saranno sempre più di una), ma occorre diagnosticare la presenza di un adulto con una specifica intenzionalità strumentale ed un minore con una struttura tale da subirne le conseguenze.

Non ci vuole un esperto per comprendere che un'alleanza da un minore e un adulto (specie se orientata verso una falsa accusa di tali dimensioni e

conseguenze) nasce da una relazione forte, da legami affettivi profondi e da una complicità che dà sicurezza, fiducia e protezione ad un minore ed altresì da una forte motivazione ad accusare falsamente. Per la realizzazione di uno specifico obiettivo

E se chi procede all'ascolto non deve ovviamente introdurre o sovrapporre i propri stati soggettivi nella comunicazione con il minore (imbarazzo o disgusto nel racconto, aspettativa, disapprovazione in caso di negazione o ritrattazione), non si può e non si deve neanche apparire freddi distanti e indifferenti, lasciando altrimenti il bambino in preda ad emozioni paralizzanti. Determinando in tal caso, anziché la tanto temuta "suggestione positiva" una pesante "suggestione negativa", alimentando invero nel minore paura, ansia, vergogna, solitudine e soprattutto sfiducia nella comunicazione e nel suo interlocutore.

Mi sento in posizione critica al riguardo nei confronti della sentenza della Cassazione n. 9817/07 che in qualche modo ha supportato, per le opposte linee di pensiero, l'ideologia del "negazionismo dell'abuso", che, sotto la copertura di teorie scientifiche o presunte tali ritiene il bambino *tendenzialmente bugiardo*, cognitivamente incompetente anche per ciò che concerne le esperienze e le sensazioni corporee.

Viene così proposta l'immagine di un bambino, completamente privo di soggettività autonoma, incapace di interazioni attive ma pronto ad introiettare acriticamente le informazioni, anche quelle implicite, contenute nelle domande dell'adulto, anche quelle neutre – adulto che per la Cass. citata "È per un bambino un soggetto autorevole."

Al di là di patologie specifiche, il bambino sarebbe talmente compiacente al punto tale da manipolare senza rendersene conto la propria narrazione e la propria memoria, al punto tale da raccontare violenze mai avvenute ed accusare magari le figure di riferimento per lui più significative.

Sarebbe un bambino che non desidera altro che compiacere l'adulto, che non sa resistere alla suggestionabilità, che non possiede alcuna capacità di strategia propositiva autonoma (*Cass citata: il bambino asseconda l'intervistatore e racconta quello che lo stesso si attende, o teme, di sentire*). Talmente passivo da non possedere alcuna autonoma capacità comunicativa.

Francamente credo che ciò sia assolutamente in contrasto con l'immagine di un bambino secondo la psicopedagogia moderna e anche secondo la nostra personale esperienza.

E poi se ci facciamo caso, perché se suggestionato, un bambino a volte dice si, a volte dice no, nega ad es. un determinato tipo di rapporto? Dovrebbe dire sempre si e compiacere fino in fondo.

E ce lo dice la tessa Cass. che tornando sul punto - in un caso di presunta suggestione da parte dei genitori - afferma: Cass Sez. III n. 42984 del 4 ottobre 2007, dal testo: "la suggestionabilità, che è l'attitudine a lasciarsi facilmente influenzare da fatti o da altre persone, potrebbe investire una qualunque persona ... il punto rilevante in diritto è un altro; e cioè, che la suggestionabilità è rilevante ai fini della credibilità di una persona – e il discorso vale anche per i piccoli – quando il grado di influenzabilità individuale assume forme patologiche, come nelle personalità isteriche o immature; ma di questo bisogna dare un'adeguata e concreta riprova. Non basta cioè dire che una bambina è suggestionabile perché tutti i bambini sono naturalmente, in ragione di uno sviluppo ancora in crescita, portati ad essere influenzati; e si può dire anche che la suggestione (che ha un meccanismo ideativo-motorio simile all'imitazione) svolge nei confronti dei bambini, un ruolo importante e formativo nelle relazioni interpersonali. Quando, perciò, per incrinare la credibilità, si dice che quella piccola parte offesa era suggestionabile, si dice qualcosa di assolutamente ridondante se

non si aggiunge il quando, il come e il perché di un sicuro, quanto concreto condizionamento, rapportandosi a precise circostanze di fatto, a sicure rilevanti menomazioni.....

Certo non si può negare che vi possa essere una qualche enfatizzazione nella tematica degli abusi sessuali contro i minori, a volte esaltata da una politica televisiva mediocre, irresponsabile e deliberatamente erotizzante per motivi commerciali; e che, per questo molti genitori vedono pericoli anche dove non ci sono, ossessionati come sono da un giornalismo scandalistico e sempre pronto a sbattere il mostro in prima pagina; e che può succedere che qualche genitore si ecciti ad oltranza nella tutela dei propri figli contro le insidie di una pedofilia sempre più presente ed invadente; o che nelle audizioni protette si possa qualche volta saltare le righe, facendo ai bambini una qualche domanda suggestiva:ma tutto questo non ha nulla a che vedere con una sistematica quanto aprioristica demolizione e denigrazione delle fonti accusatorie, e in specie delle dichiarazioni dei parenti, che vengono spesso svilite, e il più delle volte, con proposizioni meramente enunciative intrise di luoghi comuni e di stravaganti pregiudizi.

E' certamente conosciuta la famigerata Carta di Noto che, tra l'altro, ammonisce sul fatto che i bambini, quando sono interrogati, sono portati ad assecondare le aspettative degli interroganti; e può anche essere un'affermazione genericamente valida e accettabile quando s'interroghino i bambini in un certo modo; ma questo non significa e non può significare che tutte le volte che un genitore interroghi il proprio piccolo, le di lui risposte sono solo volte a compiacerlo. Del resto tutti questi protocolli sono solo orientativi vincolanti impartendo solo anche autorevoli non raccomandazioni e indicazioni di rilevanza solo interpretativa e operativa, e non avendo alcun valore rigorosamente scientifico (come la gran parte delle direttive comportamentali): appunto perché fondati su un corpo d'ipotesi, più o meno accreditate e su dati di osservazione e di teorie non del tutto pacifiche.

Quando perciò si parla di genitori cospiratori bisogna anche fare riferimento al c.d. movente: perché i fenomeni mentali non possono mancare di connessione causale con qualcosa che ci ha spinti in una certa direzione (né più né meno di quanto accade nei fenomeni fisici). La discontinuità non esiste nella vita mentale regolare; e se i genitori, si pensa, si siano comportati in un certo modo, è d'uopo, quando si coinvolgono responsabilità giuridiche, dimostrare perché e come avessero fatto a influenzare la bambina. "

VERBALIZZAZIONE

Di fondamentale importanza è la <u>verbalizzazione</u> di quanto espresso nel contesto di ascolto e delle dichiarazioni, che deve essere fedele al racconto della vittima, senza traduzioni o costruzioni estranee al suo bagaglio culturale o alle sue modalità linguistiche o espressive, ma tale da fotografare comportamenti, atteggiamenti e dichiarazioni – posto che qualunque espressione verbale e non, va attentamente raccolta, osservata ai fini di una corretta valutazione di attendibilità, da porre alla base del convincimento di ogni futura determinazione processuale.

Quanto più la verbalizzazione sarà completa e fedele alla produzione della vittima, tanto più sarà proficuamente utilizzabile nelle varie fasi processuali, perché posta alla base di qualsiasi determinazione (anche di periti nominati dal giudice ad es.) ovvero per future ed eventuali contestazioni (ad es. nel corso dell'incidente probatorio o dell'assunzione della testimonianza in dibattimento) ed anche in caso di possibili ritrattazioni, ove si tratterà di valutare con attenzione la credibilità della parte offesa nella sua produzione accusatoria ovvero nella conseguente versione di tenore contrario.

E comunque in tutti i numerosissimi casi in cui si è tacciati dalle difese di aver influenzato, indotto o altresì strumentalizzato il dichiarante, in assenza di video o audio registrazioni - a cui personalmente ricorro molto raramente, perché fonte di particolare turbamento per chi è già vittima di pregresse

esperienze traumatiche, spesso ed a lungo taciute, ed è chiamato in un contesto assolutamente formale e inizialmente del tutto incomprensibile, a riferirne in presenza di estranei, con i quali non può almeno al primo incontro aver instaurato alcuna significativa relazione.

Laddove, invero, attraverso un contesto più rassicurante, rispettoso tanto delle regole quanto dei tempi e delle inevitabili difficoltà del minore, attraverso le opportune spiegazioni e motivazioni a anche attese, è possibile accompagnare la piccola vittima nell' affrontare consapevolmente e con maggiore determinazione la successiva fase (inevitabile, salve le ipotesi di definizione con riti speciali) di un'audizione più formale e videoregistrata, dinanzi un altro giudice e nel contraddittorio delle parti, in presenza il più delle volte dello stesso abusante – la cui presenza, pur celata dallo specchio unidirezionale, inciderà non poco sull'equilibrio del minore e sulla capacità di gestire le sue emozioni.

Bisogna certamente prendere atto che la sentenza della Cass. Sez. III n. 37147 del 2007 "Scancarello" (sui noti fatti della scuola materna di Rignano Flaminio) se da una parte non impone al PM di agire necessariamente in contraddittorio con la difesa (cioè con consulenza disposta ex art. 360 c.p.p.), indica all'organo inquirente di rendere fruibile alle altre parti processuali l'iter investigativo per poterlo analizzare – esigenza che verrebbe soddisfatta con la video e fono registrazione (di cui però non vi è un obbligo nel codice di rito).

Personalmente mantengo le mie perplessità e nei nostri processi non vi sono stati particolari problemi, anche in ragione di verbalizzazioni complete ed elaborati di consulenza tecnica che spiegano con attenzione e competenza aspetti metodologici, analisi delle dichiarazioni, vissuti prevalenti, possibile falsificazione dell'ipotesi di abuso ed in generale tutto il percorso seguito nell'espletamento dell'incarico.

Lettura del verbale, momento assai significativo.

Io personalmente lo chiedo e non ritengo corretto procedere ad audio o video registrazione di nascosto.

questione: è opportuno effettuare più ascolti del minore nel corso delle indagini preliminari?

Le difese, al riguardo, sostenevano che Giorgia aveva prima cercato di compiacere gli operatori della struttura (mantenendo una posizione di centralità e di particolare attenzione, rivelando gli abusi patiti) – successivamente il P.M. e il suo consulente. Infine, sostenevano che alla base di tutto vi fosse un accordo con la madre naturale, che voleva in tal modo vendicarsi del padre che le aveva rifiutato ogni aiuto economico.

Nella sentenza della Cass. Sez. III 9817/07, si afferma innanzitutto che particolarmente significativa è la prima rivelazione o la confidenza in tempi prossimi. (cfr. "nella valutazione della testimonianza di un bambino, le primissime dichiarazioni spontanee sono quelle maggiormente attendibili, proprio perché non inquinate da interventi esterni che possono alterare la memoria dell'evento.").

Sembrerebbe oltre che indicare al giudicante di dare particolare attenzione al primo svelamento, anche un monito ad evitare ascolti ripetuti che possano essere inquinati da elementi esterni che incidano sul ricordo degli eventi (o possano comportare modifiche nel racconto del bambino, che chiamato a riferire più volte sugli stessi fatti, magari penserà di non essere stato creduto e potrebbe tendere a modificare la sua originaria versione – verissimo ma basta spiegare, se del caso, al bambino perché lo si richiama).

Non solo.

Siamo d'accordo, in linea teorica ed astratta, ma non tutti funzioniamo allo stesso modo.

Si dimentica che il confronto e la presa di contatto con le esperienze traumatiche può essere a volte devastante e necessita di tempi e spazi di contenimento congrui.

Più in particolare, nel nostro caso, dopo i primi due incontri con la minore (avvenuti in presenza del consulente si era ritenuta opportuna una sospensione delle audizioni, al fine di prospettare uno "spazio di tempo libero" alla minore, che le consentisse di procedere gradualmente e con serenità all'elaborazione dei propri vissuti, con la contestuale consapevolezza del percorso nel frattempo intrapreso.

Invero, la sollecitazione e lo svelamento delle personali esperienze traumatiche, determinava nella bambina una sofferenza talmente forte, da tagliare e scompaginare globalmente la sua espressività psichica, rendendo inevitabile e doverosa una temporanea sospensione degli incontri che tenesse conto e rispettasse i tempi psichici della bambina .

VV: "Lo svelamento di presunte esperienze improprie rappresenta sempre un percorso doloroso in cui il soggetto prende coscienza del suo ruolo di vittima e, confrontandosi con l'ambivalenza affettiva delle esperienze improprie subite, prende contatto con i propri vissuti di sofferenza. Tale processo deve però realizzarsi in accordo con i propri tempi di elaborazione in quanto esso costituisce un percorso preliminare tale da ridefinire un substrato psichico su cui potranno poi costruirsi i processi riparativi/terapeutici."

Occorre quindi attendere e rispettare i tempi del minore.

Ed era chiaro che le rivelazioni offerte dalla bambina andavano considerate in divenire, essendo evidente che il percorso elaborativo/rappresentativo avviato da Giorgia potesse consentirle, con l'evolversi del tempo e con i miglioramenti raggiunti, la rappresentazione di un racconto ancor più completo delle personali esperienze traumatiche, con una più chiara definizione dei ruoli da attribuire ad altri personaggi, quali il nonno, cui la minore aveva comunque sin

dalle primissime battute, attribuito, pur in modo discontinuo, comportamenti ambigui che necessitavano di ulteriore approfondimento.

Così è stato, al di là di qualsiasi suggestione o compiacenza.

Chi tende a compiacere mostra benessere e non la sofferenza enorme che questa bambina esprimeva e che tanto ha preoccupato.

PRESENZE

Oltre alla necessaria figura del verbalizzante l'art. 609 decies c.p. prescrive che in ogni fase e grado del procedimento sia garantita l'assistenza affettiva o psicologica al minore purchè ammessa dall'Autorità Giudiziaria.

Ragioni di opportunità sconsigliano a volte i genitori (coinvolti più o meno direttamente quali indagati o vicini agli stessi, o perché temuti dal minore che in loro presenza tendono a ridimensionare i fatti, temendo il rimprovero o il giudizio e ad es. lo arricchiscono di elementi fantastici o di costrizione fisica che li avrebbe resi vittime incapaci di qualsiasi reazione) o figure reclutate dai servizi sociali, che non avendo pregresse relazioni con il minore, spesso si rivelano figure assolutamente estranee o addirittura ingombranti per un bambino chiamato rivelare le sue più intime esperienze ed eventi traumatici dinanzi a persone che appaiono a lui indefinite e si esprimono spesso secondo registri operativi diversi e talora incoerenti.

Va qui detto che la norma, inserita nel c.p. e non in quello di rito non prevede sanzioni processuali in termini di eventuale nullità o inutilizzabilità dell'atto per la sua violazione mentre, di converso, la stessa Corte di Cassazione, in una significativa pronuncia, non ha riconosciuto all'art. 609 decies c.p. portata di norma processualmente vincolante, e dunque ha sostenuto che 'le particolari cautele dettate dall'art. 498 comma quarto c.p.p., per l'esame testimoniale del minorenne, la cui adozione è rimessa al potere discrezionale del giudice del dibattimento- non si applicano in sede di sommarie

informazioni nel corso delle indagini preliminari' (Cass. 11615/2000) sicché, in applicazione di tale principio, sono state ritenute ad es. pienamente utilizzabili in sede di giudizio abbreviato le dichiarazioni di un minorenne assunte da un solo operatore di Polizia Giudiziaria.

Accanto a queste figure di prassi ci si avvale della collaborazione di un esperto in psicologia o psichiatria infantile nominato Consulente Tecnico del PM, e ciò anche perché la Cassazione, in tema di valutazione delle dichiarazioni del minore ha ritenuto prova privilegiata la consulenza psicologica.

E se il consulente tecnico deve compiere al meglio tale accertamento, appare necessario che partecipi sin dall'inizio al momento essenziale della formalizzazione delle dichiarazioni su cui poi articolare il suo giudizio, e ciò sia per cogliere tutti quei dati comportamentali che accompagnano la rivelazione, sia per creare un contesto relazionale che faciliti l'apertura del minore - ben potendo il consulente, con interventi e proposizione di specifiche domande, fornire un contributo determinante in relazione alla peculiarità dell'attività istruttoria, che impone modalità di acquisizione delle informazioni, con adeguata formulazione dei quesiti, ed una particolare professionalità, indispensabile ai fini di una corretta assunzione della prova.

Posto, peraltro, che la presenza del consulente tecnico durante l'audizione del minore da parte del pubblico ministero, è del tutto legittima ai sensi dell'art. 359 comma 2 c.p.p., che prevede espressamente la possibilità che il pubblico ministero autorizzi il consulente ad assistere ai singoli atti d'indagini – autorizzazione normalmente inserita nello stesso verbale di conferimento dell'incarico.

E' allora evidente che l'assistente ex art. 609 decies c.p. non è interscambiabile con il Consulente Tecnico, che tutela l'atto e non il minore, anche se indirettamente si traduce inevitabilmente in una garanzia di serenità del minore.

Né può ritenersi che la figura del consulente possa essere equiparata o riconducibile a quella dell'ausiliario (del Pubblico Ministero) in considerazione del fatto che in diversi casi questi può aver formulato esso stesso le domande durante la redazione dei verbali.

Invero il codice di rito definisce all'articolo 126 la figura dell'ausiliario che, appunto, è colui che è chiamato ad assistere il magistrato durante il compimento degli atti e soprattutto nella redazione dei verbali. Ma ciò nel senso di mero ausilio materiale nel compimento di un'attività che ben potrebbe compiere il magistrato anche da solo e che, pertanto, non incide assolutamente alla formazione dell'atto.

Il consulente, invece, non svolge una mera attività materiale in aiuto del verbalizzante nel compimento di un atto di questi, ma ricorre alle sue capacità tecniche-scientifiche in modo che la formulazione della domanda possa risultare comprensibile e, al contempo, non condizionante della risposta e non destabilizzante della situazione psicologica del minore, al fine di contribuire alla costituzione di un contesto rassicurante e di pervenire in tal modo alla sua valutazione in tema di attendibilità.

Ciò va precisato perché sul punto era sorta particolare confusione consequenziale a due sentenze in cui la Suprema Corte ha concluso che l'esperto psicologo o di neuropsichiatria infantile che abbia partecipato quale ausiliario all'assunzione di sommarie informazioni rese al P.M. dal minorenne offeso dal reato, sia incompatibile con la funzione di teste (art. 197 lett. d c.p.p.) e con quella di CT (art. 225 c.III c.p.p.), atteso che lo svolgimento del compito da parte di tale ausiliario implica una valutazione sull'attendibilità del minore e cioè dunque un giudizio precostituito che non consente la necessaria terzietà con l'ufficio di testimone e con quello di consulente (cfr. Cass. 4526/2002, 3209/ 2001).

Ora, a parte l'osservazione che l'esperto di cui al III comma dell'art. 609 decies c.p. probabilmente è un ausiliario del minore e non del giudice, deve

comunque evidenziarsi che, da una più attenta lettura delle due sentenze, emerge che non vi è alcuna equiparazione tra le due figure posto che, nei casi al vaglio della Corte di Cassazione, si era verificato che il medesimo soggetto aveva dapprima partecipato all'atto quale esperto ex art. 609 *decies* cit. e poi, solo dopo il compimento dell'atto, era stato altresì nominato Consulente Tecnico e, indi, chiamato a deporre in dibattimento. Mentre, nella prassi, la nomina del Consulente avviene ancor prima della formalizzazione delle dichiarazioni della parte offesa e assume funzioni per nulla confondibili con quelle dell'ausiliario.

questione: IL VALORE DELLA CONSULENZA

PSICOLOGICA - IN UN CASO IN CUI LA PICCOLA PARTE OFFESA

ESPRIME PROFONDA SOFFERENZA, HA UN EVIDENTE

SVANTAGGIO SOCIO/CULTURALE E PROBLEMI DI

LINGUAGGIO

Nel caso di Giorgia vi era una consulenza del P.M., il contributo di psicologi che avevano preso in carico la minore e una consulenza di parte. La difesa chiedeva ai sensi dell'art. 507 c.p.p., disporsi una perizia sull'attendibilità della minore. Il Tribunale rigettava la richiesta, motivando sull'assunto che la valutazione dell' attendibilità è compito esclusivo dell'organo giudicante.

Quanto alla rilevanza ai fini della prova della consulenza tecnica dell'esperto va rilevato che non va demandato al consulente il compito di valutare l'attendibilità del dichiarante (cfr. Cass. Sez. III n. del 17 gennaio 2007 n. 9811).

Certamente non va delegato ad altri un compito che è proprio del magistrato, mostrando in tal modo una carenza di formazione e specializzazione, che sta invero alla base di una corretta assunzione della prova e un'equilibrata valutazione degli elementi acquisiti.

Non si deve cadere certamente nell'errore di tradurre la verità clinica in verità processuale.

Ma se la Cassazione ci dice (cfr. Cass n. 9811 già citata) che, nel valutare la testimonianza del minore si deve escludere che la stessa sia frutto di confabulazione, o induzione anche se involontaria di terzi e che al tal fine è indispensabile verificare quale sia stata la genesi delle prime dichiarazioni, il contesto e le dinamiche familiari - io credo che, pur senza demandare al consulente l'accertamento della verità processuale (che è di esclusiva pertinenza del magistrato, che attraverso le prove ricostruisce il fatto di reato in tutti i suoi elementi e attribuire responsabilità), tuttavia la valutazione di una credibilità clinica quale risultato di un'indagine psicologico-psichiatrica di chi ha una specifica competenza tecnica è complementare alla formulazione del nostro convincimento.

Dal testo: "la particolare difficoltà che il caso pone si incentra nella circostanza che l'unica voce accusatoria è rappresentata dalle dichiarazioni di una bambina che era in condizione di plateale difficoltà con la madre verso la quale nutriva un astio profondo come risulta da uno scritto agli atti e riportato in sentenza; il sentimento di rancore era originato dalla relazione della madre con l'imputato che la bambina percepiva quale causa della crisi familiare.

Come nella quasi totalità dei reati sessuali, mancano testi o riscontri diretti alle accuse e, nel caso concreto, sono carenti nella bambina sintomi collegabili al trauma sessuale. La piccola presentava qualche disagio di equivoca genesi che ben può essere attribuito, come ha sostenuto l'imputato, alla situazione familiare ed alla separazione dei genitori; è noto che la risposta allo stress è aspecifica per cui le stesse reazioni emotive e

comportamentali possono derivare sia dall'abuso sessuale sia dal conflitto genitoriale, sia da entrambi i fattori.

In tale contesto – e correttamente – i Giudici di merito hanno affidato la valutazione della minore ad un esperto il quale avrebbe dovuto fornire solo le indicazioni e gli strumenti sui quali fondare la decisione; il consulente avrebbe dovuto precisare quale fosse lo sviluppo psichico della minore, le sue capacità di comprendere i fatti e di rievocarli in modo utile ed indicare quali fossero le sue condizioni emozionali, indagare sulle dinamiche parentali e riferire come E. avesse percepito e vissuto gli episodi per cui è processo.

I Giudici, invece, hanno sostanzialmente demandato all'esperto il compito, che non è delegabile, di valutare la attendibilità della dichiarante ed, inoltre, non hanno preso in esame, neppure per confutarle, le differenti conclusioni del consulente della difesa."

La stessa sentenza della Cassazione sul caso di Rignano (Cass. Sez. III n. 37147) precisa che:"<u>Necessita che le dichiarazioni dei bambini siano valutate</u> dai giudici con la necessaria neutralità ed il dovuto rigore e con l'opportuno aiuto delle scienze che hanno rilievo in materia (pedagogia, psicologia, sessuologia)"; l'esame critico deve essere particolarmente pressante in presenza di dichiarazioni de relato" ed ancora: "ora è indiscusso che l'indagine sulla situazione dei minori richiedeva specifiche cognizioni tecniche che esulavano dalla scienza privata dell'inquirente e dovevano essere affidate ad un esperto (cui competevano attività strumentali all'espletamento dell'incarico, non investigative in ma quanto l'accertamento dei fatti è di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria)".

Ancora Cass. Sez. III n. 34902 del 7 giugno 2007, dal testo: "la valutazione del contenuto delle dichiarazioni del minore – parte offesa in materia di reati sessuali, in considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa

comporta, deve contenere un esame sia dell'attitudine psicofisica del teste a ad esporre le vicende in modo utile ed esatto sia della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne. Proficuo è l'uso dell'indagine psicologica, che concerne due aspetti fondamentali: l'attitudine del bambino a testimoniare, sotto il profilo intellettivo ed affettivo, e la sua credibilità il primo consiste nell'accertamento della sua capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all'età, alle condizioni emozionali, che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e natura dei rapporti familiari. Il secondo – da tenere distinto dall'attendibilità dlla prova, che rientra nei compiti esclusivi del giudice – è diretto ad esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto ed ha rielaborato la vicenda, in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna"

Credo sia opportuna, da parte dell'esperto nominato consulente o perito, una valutazione in una dimensione clinica, che attraverso un'osservazione globale del bambino, ci offra una descrizione della sua modalità di funzionamento e dei suoi vissuti, descrizione del sistema di inter-relazioni tra il minore e gli altri attori del suo contesto affettivo e relazionale – nel contesto giudiziario.

Credibilità clinica che attiene ad una valutazione della verità o della falsità delle sue dichiarazioni alla luce di un'analisi del suo stile funzionale in relazione anche all'età cronologica, alle caratteristiche dell'evento traumatico e alla struttura di personalità espressa dal bambino con riferimento alla ristrutturazione del sé e ai possibili meccanismi di difesa psichica utilizzati, tenuto conto dei legami parentali e della dimensione della qualità che lega la piccola vittima e l'aggressore – valutazione peraltro riferita alla complessiva produzione del minore in un contesto particolare, quello giudiziario, in cui si chiede al minore di sapere (ragion

per cui si ritiene indispensabile la presenza del consulente sin dal primo ascolto in sede giudiziaria).

Consulenza che si ritiene opportuno, disporsi contestualmente all'audizione nel corso delle indagini preliminari e che non si limiti alla verifica della mera competenza a testimoniare ma esplori ogni ambito della personalità, i vissuti, le dinamiche e tutte quelle informazioni provenienti dalla complessiva produzione offerta dal minore e presenti agli atti del fascicolo del P.M. – al fine di fornire un giudizio di compatibilità o meno del complessivo quadro emerso con la prospettata ipotesi di abuso e/o di maltrattamento. E che esplori l'area della falsificazione dell'abuso.

IL RICORSO ALL'INCIDENTE PROBATORIO

I procedimenti per reati sessuali commessi in danno di minori, in particolare, sono caratterizzati dal costante ricorso all'anticipazione di una parentesi dibattimentale nel corso delle indagini preliminari mediante l'espletamento dell'incidente probatorio, finalizzato a raccogliere la testimonianza del minore nelle forme della c.d. "audizione protetta", cui già si faceva ricorso anteriormente all'entrata in vigore della L. 66/96 e che è stata sostanzialmente recepita espressamente anche a livello di normazione positiva.

Si è pertanto avvertita l'esigenza di consentire l'acquisizione della testimonianza del minore in un tempo che sia il più possibile vicino alla prima rivelazione e al contempo la necessità di ridurre al minino l'esposizione del

minore al gravoso impegno processuale, limitando al minimo indispensabile le occasioni di ascolto giudiziario.

Il Decreto Legge 23 febbraio 2009 n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertita in L. 38/2009 è finalmente intervenuto sulla disciplina dell'istituto dell'incidente probatorio, sostituendo il comma 1 bis dell'art. 392 c.p.p., intervenendo altresì sul comma 5 bis dell'art. 398 c.p.p. e sul comma 4 ter dell'art. 498 c.p.p. - innanzitutto estendendo la possibilità e la disciplina prevista per l'assunzione della testimonianza nelle forme dell'incidente probatorio della vittima infrasedicenne anche a qualunque parte offesa minorenne o maggiorenne dei reati a sfondo sessuale, maltrattamento e stalking.

Vi si potrà pertanto ricorrere in assenza dei presupposti di cui all'art. 392 comma 1 lett. b c.p.p. (fondato motivo di ritenere, sulla base di elementi concreti e specifici, che la parte offesa sia esposta a violenza o a minaccia).

Certamente apprezzabile, il recente intervento legislativo va a colmare un profondo vuoto normativo che non poche difficoltà comportava per la vittima chiamata a testimoniare (sentenza Pupino), magari dopo tanti anni dal reato subito, magari dopo essersi riconciliata con l'autore (non si sa come e perchè), magari animata da una legittima sfiducia nei confronti delle istituzioni, che dal momento della denuncia si sono disinteressate e probabilmente dimenticate di lei.

Restano tuttavia, nodi problematici non indifferenti .

Ed invero, quasi a compensare l'introduzione di una sorta di diritto all'anticipata acquisizione della prova al di fuori della sede dibattimentale vera e propria, (che tuttavia diritto non è, non potendosi ritenere vincolato il provvedimento di ammissione da parte del Giudice, che può sempre rigettare la richiesta nell'esercizio di un potere discrezionale, al fine di assicurare un più

Pubblico Ministero, di depositare, unitamente alla richiesta, tutti gli atti di indagine compiuti (art. 393 comma 2 bis c.p.p.), con disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella prevista per le altre ipotesi di assunzione della testimonianza in incidente probatorio, che prevedono il diritto delle parti e dei difensori di prendere cognizione unicamente delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare (art. 398 comma 3 c.p.p.).

È quindi sempre opportuno che alla richiesta di incidente probatorio si pervenga ad indagini sostanzialmente ultimate, anche al fine di evitare spiacevoli duplicazioni dell'audizione della vittima, ove ulteriori elementi dovessero emergere successivamente sì da rendere necessaria un'ulteriore audizione – peraltro sempre possibile anche in sede dibattimentale se riguardi fatti o circostanze diverse da quelle delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengano necessario sulla base di specifiche esigenze (art. 190 *bis* c.p.p., modificato dalla L.63/2001 sul giusto processo, che ha tuttavia dimenticato l'art. 612 bis c.p.p., il reato di maltrattamenti e si riferisce solo alla vittima minore di anni 16).

Del resto la presa di conoscenza, da parte dell'indagato, di tutti gli atti di indagine, conseguenza della richiesta di incidente probatorio, rende vieppiù necessario per il Pubblico Ministero richiedere l'atto ultimate le attività di indagine, in un momento in cui la prova è sostanzialmente consolidata e la presunta vittima adeguatamente tutelata.

Quanto alle modalità acquisitive della prova (luoghi, tempi, modalità), il comma 4 ter dell'art. 498 c.p,p, dispone che "quando si procede per i reati di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinques, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies e 612 bis c.p., l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuata su richiesta sua o del suo difensore mediante l'uso di un vetro

specchio unitamente ad un impianto citofonico" (riproponendo sostanzialmente quanto previsto dall'art. 398 comma 5 bis c.p.p.).

Sembra, pertanto, che il legislatore solo in caso di assunzione della testimonianza del minore o del maggiorenne infermo di mente possa individuare luoghi modalità e tempi diversi da quelli ordinari, dimenticando, tuttavia (in maniera francamente incomprensibile): le vittime di maltrattamenti (anche minorenni), le vittime maggiorenni dei suddetti reati (magari minacciate, intimidite o dall'equilibrio psicofisico drammaticamente danneggiato) o lo stesso testimone minorenne (non parte offesa, che ad esempio è chiamato a riferire del padre che ha massacrato la mamma, alle cui violenze ha assistito impotente – bambina omicidio padre, si è ovviato perché ad un certo punto parla di abusi sessuali e da testimone diventa vittima di un titolo di reato che lo consente).

E dimenticando, tra l'altro, tutte le indicazioni che provengono dalle istituzioni europee , in ordine alle specifiche cautele da adottare per assunzione della testimonianza del "teste vulnerabile".

E' di pochi mesi fa un' ordinanza resa dal GUP di Palermo, nell'ambito di un processo per abuso sessuale in pregiudizio di Marianna (all'epoca di soli dieci anni) da parte del patrigno – processo che giunge in fase di udienza preliminare con la parte offesa divenuta da poco maggiorenne, poiché lo svelamento dell'abuso giunge a distanza di anni ed il forte trauma emerso nella vittima, con l'attivazione di vissuti oltremodo devastanti, non consentiva di chiedere l'incidente probatorio in fase di indagini preliminari, nel corso delle quale la ragazza tentava altresì il suicidio e veniva sottoposta a numerosi ricoveri ospedalieri, inserita in strutture protette ed infine data in affido.

Beneficiando dei supporti ricevuti e di un contesto rassicurante Marianna ha finalmente dato connotazione al trauma e ricomposto il caos degli eventi. Pertanto ho chiesto in sede di udienza preliminare l'assunzione della sua testimonianza mediante incidente probatorio da effettuarsi con le forme protette, ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 498 comma 4 bis c.p.p. ("Si applicano se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'art. 398 comma 5 bis c.p.p.") e 398 comma 5 bis c.p.p. " motivando sul particolare disagio psico-fisico della parte offesa (peraltro documentato), il cui rispetto si traduce sempre in garanzia per la genuinità della prova - richiesta accolta dal GUP⁵.

Marianna il 7 maggio ha affrontato il suo impegno processuale, ha parlato (ben sapendo che al di là dello specchio vi era il suo abusante che non vedeva da 9 anni) e si è sentita protetta e ascoltata dalle istituzioni. E credo che nulla sia stato sottratto al rispetto del sacro principio del contraddittorio.

CONSIDERAZIONI FINALI

Ed ancora, pur introducendo nove ipotesi di reato per sanzionare penalmente condotte di elevato disvalore e colmare pesanti vuoti normativi, ci si dimentica troppo spesso di offrire adeguata tutela alla vittima all'interno del processo.

Non sempre, o forse mai, ci si interroga su cosa può aiutare la vittima a sentirsi libera di esprimere la verità del proprio disagio, non si mettono in discussione la fretta, l'indisponibilità e le barriere di comunicazione che spesso si erigono tra operatori e le vittime.

E se il Giudice, così come ogni operatore, deve necessariamente muoversi all'interno di regole normative prestabilite, non può e non deve mancare uno spazio per una comunicazione reale con le persone, i loro vissuti, le loro richieste, le loro attese. Se questo spazio non si apre si rischia di svilire la

-

Ordinanza resa dal GUP presso il Tribunale di Palermo in data 9 aprile 2010.

qualità del servizio che si rende alla persona, giudicando con la fredda distanza di chi schiaccia con fretta e indifferenza ogni possibilità di espressione altrui.

Eppure spesso accade, all'interno del processo e nel contraddittorio tra le parti, che il presunto colpevole si trasformi in presunta vittima e la presunta vittima in presunto colpevole (denigrata e squalificata perché si sostiene che mente, o perché ha favorito, allettato se non addirittura determinato l'azione abusante, o perché è folle, o perché le sue capacità intellettive sono particolarmente deficitarie...).

Forse occorre riflettere (magistrati, avvocati, consulenti, operatori), mettersi in discussione, prepararsi meglio e predisporsi all'ascolto e al rispetto di chi è lacerato dalla sofferenza, in bilico tra il riferire e continuare a tacere, in preda ad emozioni e sentimenti fino a quel momento negati e che finalmente assumono i connotati del trauma.

Alessia Sinatra